



# **AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

## **PIANO DELLA FORMAZIONE 2023**

### **PROGRAMMA FORMATIVO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)**

## LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### PREMESSA

La particolare enfasi data alla formazione nel quadro normativo riguardante la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale che comunitario, dimostra l'importanza attribuita a tale processo, non solo come mezzo elettivo per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli ma anche e soprattutto come misura generale di tutela. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli elementi strategici del quadro normativo delineato da Dlgs 81/2008 e si caratterizza come:

- processo educativo;
- misura generale di tutela;
- obbligo giuridico.

Il settore della formazione in materia della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro è delineata dal decreto legislativo 81/2008 e dal successivo Accordo 21 dicembre 2011 n° 221 (Accordo Stato Regione) tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 e sue s. m. i.)

L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce la **"formazione"** sulla sicurezza sul lavoro come **"processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"**

Non si tratta di una formazione generica o generalista ma di un processo fortemente caratterizzato e finalizzato *al trasferimento di conoscenze e procedure, alla acquisizione di competenze specifiche e alla attivazione di comportamenti sicuri all'interno della organizzazione aziendale, alla identificazione, riduzione e gestione del rischio.*

La progettazione formativa assume dunque una rilevanza strategica nella capacità di rispondere alle esigenze esplicite ed implicite di formazione e agli obiettivi generali e specifici sulla sicurezza.

La formazione coinvolge tutte le figure che operano nelle realtà lavorative: lavoratori (tutti), datori di lavoro, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori, incaricati alla sicurezza, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

E' importante, inoltre, la continuità della formazione in tutta la vita lavorativa, dall'assunzione al cambio mansione, in occasione dei cambiamenti organizzativi e dell'introduzione di nuove tecnologie, al verificarsi di condizioni modificative delle condizioni di rischio.

La pandemia COVID-19 ha reso necessari, anche nel campo della formazione, degli adeguamenti progettuali e organizzativi che hanno portato alla rimodulazione del planning annuale dei corsi, tenendo conto delle disposizioni normative volte alla prevenzione dei rischi da contagio.

A tal proposito, si prevede che il piano formativo sicurezza 2022 possa essere predisposto con l'attivazione di corsi sia in forma residenziale, che in modalità FAD (con possibilità di organizzare i corsi in didattica sincrona e asincrona).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

***Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*** Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

Il DLgs. 81/2008 non si limita a sottolineare l'importanza della formazione come strumento elettivo della politica prevenzionale, ma fornisce un quadro di riferimento specifico sia in termini di obblighi sia di contenuti che, in alcuni casi, costituiscono dei vincoli nella progettazione formativa.

In particolare (estratti):

***Articolo 15, c. 1 – Misure generali di tutela***

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- n) l'informazione e formazione adeguate ai lavoratori
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

***Articolo 18, c. 1 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

***Articolo 19, c.1 - Obblighi del preposto***

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

***Articolo 20, c. 1 - Obblighi dei lavoratori***

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

***Articolo 33, c. 1 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione***

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede, tramite il suo referente della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mediante il coinvolgimento di tutte le strutture interessate a:

- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36

### ***Articolo 36 - Informazione ai lavoratori***

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

### ***Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure da adottare.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose .

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**Accordo 21 dicembre 2011 n°221 (Accordo Stato Regione)** - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8*

*L'accordo disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per quanto attiene la formazione obbligatoria di lavoratrici e lavoratori:*

- la durata,
- i contenuti minimi
- le modalità della formazione
- l'aggiornamento


## **LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE**

Il D.Lgs. 81/2008 definisce il "**lavoratore**" come la " *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari* ".

Gli obblighi formativi generali sulla formazione dei lavoratori sono riportati nell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Da sottolineare, inoltre, che oltre alla formazione generale sono previsti obblighi

formativi specifici per lavoratori addetti a particolari lavorazioni e mansioni ( riportati nella seconda parte del decreto suddetto).

I lavoratori hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20 D.Lgs. 81/2008)



## LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Il D.Lgs. 81/2008 definisce "Preposto" la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Gli obblighi formativi riguardanti i preposti sono riportati nell'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.

I preposti hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro ( art. 19 D.Lgs. 81/2008)

## **LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE**

I lavoratori nominati come dirigenti della sicurezza devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

## **PIANO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO ASUGI 2023**

Il Datore di Lavoro, in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 02.09.2021, ha l'obbligo di provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione e formazione, sulle misure preventive e protettive predisposte e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, basata sulla valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro deve inoltre formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, della evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e della gestione dell'emergenza, anche in applicazione del DM 19/03/2015.

Il settore della formazione antincendio è regolamentato dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), approvato per ASUITS con Decreto del Commissario Straordinario n.104 del 6 febbraio 2019 e per AAS2 con Decreto del Direttore Generale n. 196 del 20 aprile 2016.

In ASUGI, viste la specificità e la complessità del settore, gli incarichi di Responsabile Scientifico e Coordinatore dei corsi sono assegnati agli ASPP dell'Unità Gestionale Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio che, a seguito degli esiti della specifica valutazione dei rischi di incendio, degli obblighi normativi e delle buone prassi, provvedono annualmente all'analisi dei fabbisogni formativi, alla stesura delle schede di progetto, al reclutamento dei partecipanti, alla gestione dei docenti e degli eventi formativi. Il medesimo personale provvede anche alla gestione della piattaforma TOM. Le attività sopra descritte vengono svolte, per quanto di competenza, con la collaborazione della SC Gestione Risorse Umane – Area Giuridica e Formazione nell'apposito settore di riferimento corsi area sicurezza, che gestisce l'archiviazione e rendicontazione secondo le procedure presenti nel sistema di qualità interno iso 9001:2015.

Per adempiere ai suindicati obblighi e per garantire un idoneo livello di sicurezza ai degenti e, in generale, a tutte le persone presenti, il piano formativo dell'ASUGI, per il settore della sicurezza antincendio, prevede l'organizzazione, per il 2023, dei seguenti eventi:

- Corso di prima formazione e informazione per tutti i lavoratori non impegnati in altri percorsi formativi antincendio, denominato: **“CORSO DI TIPO 1-FOR: La prevenzione degli incendi e gestione dell'emergenza”** (4,5 ore). È composto da una parte teorica nella quale si presentano i criteri di prevenzione e protezione dagli incendi adottati in ASUGI, e una pratica, nella quale tutti i partecipanti si esercitano sulle diverse tecniche di intervento e spegnimento. Il corso è abilitante alla designazione degli addetti antincendio nelle attività a livello 1 (ex basso rischio di incendio). Non è tenuto alla partecipazione il personale formato e designato quale addetto antincendio in attività a rischio medio o elevato.
- Corso di aggiornamento quinquennale denominato **“CORSO DI TIPO 1-AGG: La prevenzione degli incendi e gestione dell'emergenza”** (4,5 ore) rivolto a tutto il personale dipendente che abbia effettuato il corso **“CORSO DI TIPO 1-FOR: La prevenzione degli incendi e gestione dell'emergenza”**. È composto da una parte teorica nella quale si presentano i criteri di prevenzione e protezione dagli incendi adottati in ASUGI, e una pratica, nella quale tutti i partecipanti si esercitano sulle diverse tecniche di intervento e spegnimento. Il corso è abilitante ai fini del mantenimento dei requisiti necessari alla designazione degli addetti antincendio nelle attività a livello 1 (ex basso rischio di incendio). Non è tenuto alla partecipazione il personale coinvolto nei corsi di tipo 2-AGG e 3-AGG.
- **CORSO DI TIPO 2-FOR: Formazione per addetti antincendio in attività di livello 2** (ex medio rischio). E' rivolto al personale dipendente operante nelle strutture di livello 2 (ex medio rischio di incendio) dell'area Giuliana (principali sedi dei Distretti Sanitari, magazzino di via Travnik, via Sai 1-3, via Ralli 3 e via del Farneto 3) e dell'aria Isontina (Palazzine A, B, C e D).
- **CORSO DI TIPO 2-AGG: Aggiornamento per addetti antincendio in attività di livello 2** (ex medio rischio), è rivolto al personale dipendente operante nelle strutture di livello 2 (ex medio

rischio di incendio) dell'area Giuliana (principali sedi dei Distretti Sanitari, magazzino di via Travnik, via Sai 1-3, via Ralli 3 e via del Farneto 3) che abbia effettuato la formazione per addetti antincendio in attività di livello 2 (ex medio rischio) prima del 2019.

- **CORSO DI TIPO 3-FOR - Formazione per addetti antincendio in attività di livello 3** (ex rischio elevato). È rivolto ai lavoratori designati al ruolo di Addetti Antincendio (ove necessario suddivisi in addetti di squadra e di compartimento/piano, ai sensi del DM 19/03/2015) e a coloro che hanno responsabilità nel campo della gestione dell'emergenza (Medici di Direzione Medica, Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Unità Gestionale SGSA, personale sanitario in servizio presso la Camera Iperbarica e personale tecnico della SCMSP). Superato il corso, della durata di 20 ore suddivise tra teoria e pratica, il personale interessato sostiene un esame ministeriale (scritto, orale e pratico) presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Trieste e Gorizia.
- **CORSO DI TIPO 3-AGG: Aggiornamento per addetti antincendio in attività di livello 3** (ex rischio elevato). È rivolto al personale che ha già conseguito l'abilitazione tecnica ed è in possesso dell'attestato rilasciato dal Comando Provinciale. Della durata di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica), viene svolto a cadenza quinquennale secondo le modalità stabilite dal DM 02/09/2021. Si precisa che l'art. 7 del medesimo Decreto stabilisce che coloro i quali avessero effettuato la precedente formazione da più di cinque anni, debbano obbligatoriamente partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 4 ottobre 2023.
- **Addestramento annuale addetti antincendio Camera Iperbarica.** Il corso, della durata di 4 ore, è rivolto al personale sanitario della Camera Iperbarica, che, vista la specificità dell'attività svolta e rischi connessi alla stessa, svolge anche la funzione di Addetto Antincendio per la propria area di pertinenza. L'addestramento è attuato in applicazione a quanto previsto dal D.M. 02/09/2021 e dalla NORMA UNI EN 529 in combinato disposto con il D.M. 2/5/2001 (Utilizzo degli APVR – DPI III Categoria)

- **Addestramento semestrale degli addetti antincendio.** Il corso, della durata di 4 ore, è rivolto a tutti gli addetti che compongono le Squadre Antincendio Aziendali operanti all'interno dei comprensori ospedalieri. Vengono approfondite le tecniche di utilizzo dei DPI in dotazione e delle attrezzature antincendio a disposizione. L'addestramento è attuato anche in applicazione a quanto previsto dal D.M. 02/09/2021 e dalla NORMA UNI EN 529 in combinato disposto con il D.M. 2/5/2001 (Utilizzo degli APVR – DPI III Categoria)

- **La gestione delle emergenze nei centralini telefonici degli ospedali Maggiore, Monfalcone e Gorizia**

Il corso intende formare ed addestrare il personale addetto al servizio centralini/portineria alla gestione delle emergenze e della sicurezza per garantire la corretta gestione e funzionalità dei sistemi di videosorveglianza, dei sistemi di allarme ascensori, sistemi di rilevazione antincendio e dei sistemi anti-intrusione.

- **Esercitazioni antincendio e gestione dell'emergenza per tutto il personale.**

Tali esercitazioni, previste dal DM 03/09/2021, sono rivolte a tutti i lavoratori ed hanno lo scopo di testare il funzionamento dei piani di emergenza e ad rimarcare in maniera puntuale quelle che sono le regole di comportamento da seguire nel caso si verifichi un incendio o altro caso d'emergenza, al fine di evitare situazioni non controllabili che possono causare danni a persone e/o cose. Il successo di quanto pianificato nei piani di emergenza è legato alle attività di formazione di cui sopra e alla periodica verifica (esercitazioni, questionari e altre forme di controllo) del mantenimento delle competenze acquisite. L'esercitazione è strutturata in una prima parte in cui vengono spiegate e discusse le Istruzioni Operative del personale e in una seconda nella quale viene simulata una reale emergenza a seguito della quale il personale deve mettere in pratica quanto appreso.

- **Esercitazioni per il personale appartenente alle squadre antincendio operanti presso i comprensori ospedalieri di Asugi.** L'attivazione di questo corso, della durata di 2 ore svolte più volte nel corso dell'anno, è dettata dalla necessità di sviluppare la professionalità degli addetti antincendio in ragione degli importanti compiti che gli stessi sono chiamati a svolgere nella gestione delle varie emergenze che possono insorgere all'interno dei comprensori ospedalieri. In particolare, ogni anno, le tematiche affrontate derivano da un'attenta analisi dei fabbisogni

formativi, necessari ad acquisire le competenze richieste per un corretto svolgimento delle specifiche funzioni.

- **Formazione dell'addetto all'assistenza di persone con disabilità nella gestione di un'emergenza.** Garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, compresi quelli con una qualche disabilità, è un preciso obbligo del datore di lavoro richiamato specificatamente anche nel recente Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il corso, teorico/pratico, della durata di 4 ore, è rivolto principalmente ai dipendenti che saranno designati al ruolo di addetto all'assistenza di personale dipendente con disabilità nella gestione di un'emergenza.

- **FUMO DI TABACCO: Dipendenza, danni alla salute, normativa e regolamento aziendale** (Formazione dei soggetti accertatori incaricati per la vigilanza, l'accertamento e contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo). Questo corso è inserito nel piano formativo del settore antincendio in quanto il fumo di sigaretta (mozziconi, fiammiferi, ecc.) è stata una delle principali cause d'incendio in azienda. Il corso approfondisce i temi proposti dal regolamento aziendale sul divieto di fumo e fa parte dei percorsi organizzati dall'azienda nel campo della promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.